

Regolamento di **POLIZIA URBANA**

Sommario

- Art. 1 - Finalità
- » 2 - Oggetto e applicazione
 - » 3 - Definizioni
 - » 4 - Disciplina del sistema sanzionatorio
 - » 5 - Prerogative dell'Amministrazione Comunale
 - » 6 - Atti e comportamenti vietati di carattere generale
 - » 7 - Pulizia ed igiene: obblighi
 - » 8 - Pulizia ed igiene: divieti
 - » 9 - Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
 - » 10 - Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
 - » 11 - Parchi e verde pubblico: facoltà e obblighi
 - » 12 - Comportamenti vietati all'interno delle aree verdi e dei parchi pubblici
 - » 13 - Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico
 - » 14 - Animali e tutela dell'igiene
 - » 15 - Trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti
 - » 16 - Disposizioni generali in materia di tutela della quiete e del riposo
 - » 17 - Disciplina delle emissioni sonore derivanti da spettacoli o intrattenimenti
 - » 18 - Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
 - » 19 - Dispositivi acustici antifurto
 - » 20 - Pubblicità fonica
 - » 21 - Disciplina sanitaria delle attività produttive
 - » 22 - Servizi igienici
 - » 23 - Obbligo di vendita nelle attività commerciali
 - » 24 - Commercio in forma itinerante
 - » 25 - Imprenditore artigiano: obblighi e divieti
 - » 26 - Imprenditore agricolo: disciplina
 - » 27 - Mestieri girovaghi ed opere dell'ingegno
 - » 28 - Commercio di cose antiche o usate
 - » 29 - Disciplina della sosta veicolare
 - » 30 - Istituzione di limitazioni al traffico ed alla sosta
 - » 31 - Cortei funebri, cortei e manifestazioni
 - » 32 - Attività di controllo e ripristino dei luoghi
 - » 33 - Sequestro e custodia
 - » 34 - Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
 - » 35 - Reiterazione, sospensione e revoca
 - » 36 - Importi delle sanzioni amministrative
 - » 37 - Ricorso avverso i verbali di accertata violazione
 - » 38 - Proventi delle sanzioni: destinazione
 - » 39 - Servizi a domanda individuale
 - » 40 - Abrogazioni
 - » 41 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Finalità)*

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
5. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei laboratori, nei negozi, negli stabili, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 2 *(Oggetto e applicazione)*

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) tutela, fruizione, sicurezza, della convivenza urbana;
 - b) gestione e controllo delle attività produttive;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del presente regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni, se non espressamente previsto.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

(Disciplina del sistema sanzionatorio)

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero ai dispositivi istituiti con ordinanze che trovano presupposto nel presente atto è punita in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo IV.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al Titolo II

Articolo 5

(Prerogative dell'Amministrazione Comunale)

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale nei muri esterni di edifici pubblici o in adiacenza di quelli privati.

2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 6, il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio, che non degeneri in resistenza alla forza pubblica, è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 6

(Atti e comportamenti vietati di carattere generale)

1. Fermo restando che le norme contenute nel presente titolo fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precippua autorizzazione;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico – artistica; le affissioni dovranno essere eseguite esclusivamente negli spazi consentiti;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g) praticare il lancio di volantini o simili;
 - h) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, privati e delle chiese;
 - k) sradicare, danneggiare, imbrattare, utilizzare come supporto e recidere rami o branche di piante ed arbusti posti sulla pubblica via o sul pubblico passaggio;
2. Gli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, sono soggetti al ripristino dei luoghi o al rimborso di tutte le spese per esso occorrenti così come disposto dal successivo art. 32. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'Autorità Comunale, nei casi previsti, ne dispone la sospensione o la revoca.

Sezione II: Pulizia ed igiene

Articolo 7

(Pulizia ed igiene: obblighi)

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Fermo restando quanto stabilito dal D.L.vo n° 22/1997, i proprietari delle aree private non recintate confinanti con pubbliche vie o coloro che su di esse esercitano un legittimo diritto, sono tenuti a provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

Articolo 8

(Pulizia ed igiene: divieti)

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, rettili, animali randagi, parassiti;
 - b) compiere, in luogo, o in vista del luogo pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c) immergersi e lavarsi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti o dispersione di polveri.

- f) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- g) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- h) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi o sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti riversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- i) compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
- j) gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione in modo da produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Sezione III: Decoro e assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Articolo 9

(Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi)

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, debbono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti, i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla pittura delle facciate ogni qual volta occorra, a seguito di disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. A tutela dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
4. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruiti in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici esistenti e costruiti in aderenza.

Articolo 10

(Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti)

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno, senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. È inoltre vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 11

(Parchi e verde pubblico: facoltà ed obblighi)

1. Nei parchi pubblici, previa autorizzazione, può consentirsi l'attività dello spettacolo viaggiante, del mestiere girovago e della somministrazione o vendita di alimenti e bevande a sede fissa.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 17.
3. L'autorità Comunale, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili, può sospendere, anche temporaneamente, le sopradescritte attività.

Articolo 12

(Comportamenti vietati all'interno delle aree verdi e dei parchi pubblici)

1. Per quanto attiene la disciplina delle norme comportamentali vietate all'interno delle aree verdi e dei giardini pubblici e alle relative sanzioni, si rinvia a quanto disposto dall'Ordinanza del Comune di Russi n° 55 del 10/04/2002.
2. I divieti e le sanzioni di cui alla sopracitata Ordinanza si intendono estesi anche alle aiuole ed ai viali alberati.
3. Nelle aree e nei luoghi di cui ai precedenti commi è sempre vietata la sosta dei veicoli a motore.
4. Chiunque viola quanto disposto al comma 3 è punito mediante una sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 150.00.
5. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 32 del presente regolamento.

Sezione IV: Suolo e spazio pubblico

Articolo 13

(Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico)

1. È vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione dell'Autorità Comunale.
2. Per quanto attiene le occupazioni di suolo pubblico interessanti la sede stradale e le sue pertinenze, si rinvia a quanto disposto dal vigente Codice della Strada.
4. Specifici regolamenti comunali disciplinano modalità e tempistica di presentazione delle richieste di concessione di suolo pubblico.

Sezione V: Trattamento, mantenimento e cura degli animali in ambito urbano

Articolo 14

(Animali e tutela dell'igiene)

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento di igiene, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 285/92, è vietato allevare animali da soma, da tiro, da cortile ed animali destinati alla macellazione, anche se ai fini dell'autoconsumo.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il privato che detiene animali deve adoperarsi al fine di garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli vivono, allo scopo di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 15

(Trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti)

1. Tutti i proprietari o detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale degli animali stessi, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare alle norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione e a quanto disposto dall'Ordinanza del Comune di Russi n° 13 del 05/02/1998 contro il maltrattamento degli animali.
2. Nel condurre i propri cani all'aperto, sulla pubblica via o nelle aree condominiali, è fatto obbligo a chi li accompagna di mantenerli al guinzaglio; in alternativa al guinzaglio, il cane deve indossare la museruola.
3. Nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che arrechino disturbo, specialmente dalle ore 22.00 alle ore 08.00, alla quiete pubblica o privata.
4. Gli agenti addetti al controllo delle norme del presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo affinché l'animale sia posto nelle condizioni di non arrecare ulteriore disturbo; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Sezione VI: Tutela della quiete e del riposo

Articolo 16

(Disposizioni generali in materia di tutela della quiete e del riposo)

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere realizzate nelle zone appositamente assegnate dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.
2. Per quanto attiene la disciplina delle industrie rumorose o incommode e delle attività che in genere possono arrecare disturbo alla quiete pubblica, si rinvia a quanto disposto rispettivamente dalle Ordinanze del Comune di Russi n° 189 del 21/10/1984 e n° 63 del 08/09/1999

Articolo 17

(Disciplina delle emissioni sonore derivanti da spettacoli o intrattenimenti)

1. La normativa statale e regionale, in concerto con quanto disposto dalle Ordinanze del Comune di Russi n° 63 del 08/09/1999 e n° 39 del 08/05/2004, disciplinano il contenimento dell'inquinamento acustico e le emissioni sonore derivanti da spettacoli e/o intrattenimenti.
2. Fatte salve le deroghe previste dalle singole licenze di esercizio, ovunque si tengono pubblici spettacoli e/o intrattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite dall'esterno dei luoghi o locali, dalle ore 23.30 alle ore 8.00;
3. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Quanto disposto al precedente comma vale anche per i titolari dei pubblici esercizi in genere.
5. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 18

(Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private)

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo al vicinato.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori edili interessanti gli immobili per i quali si rinvia a quanto disposto dalle già menzionate Ordinanze del Comune di Russi n° 189 del 21/10/1984 e n° 63 del 08/09/1999.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito previa adozione di accorgimenti e cautele atte ad evitare il disturbo del vicinato; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 19

(Dispositivi acustici antifurto)

1. Il dispositivo acustico antifurto installato sui veicoli deve essere tarato affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, etc. salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 20

(Pubblicità fonica)

1. Entro i centri abitati la pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Settore Polizia Municipale ai sensi degli artt. 23 e 26 del vigente Codice della Strada.
2. La pubblicità fonica, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, è consentita dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; è sempre vietata in prossimità delle strutture ospedaliere, delle Residenze Sanitarie Assistenziali, sulle strade Statali e Provinciali ed in ogni altra circostanza in cui l'Autorità Comunale la ritenga lesiva della quiete e del pubblico decoro.
3. Al di fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 previa autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada.
4. Relativamente alla pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni di legge.
5. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo e non espressamente previsto dal vigente Codice della Strada è punito mediante una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.00 ad euro 180.00.

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 21

(Disciplina sanitaria della attività produttive)

1. Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri, per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità Comunale previa valutazione tecnica della competente A.USL.
2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 22

(Servizi igienici)

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 23

(Obbligo di vendita nelle attività commerciali)

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere ai clienti i propri prodotti, servendo gli avventori secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti medesimi.

Articolo 24

(Commercio in forma itinerante)

1. Ai titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, ai coltivatori diretti, mezzadri o coloni, è fatto divieto di esercitare l'attività di vendita in forma itinerante in prossimità delle aree mercatali e fieristiche durante lo svolgimento dei singoli eventi, sulle strade Statali, Provinciali ed in ogni altra circostanza in cui lo svolgimento dell'attività possa comportare pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare.

2. È inoltre vietato:

- a) depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - b) posizionare i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c) sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - e) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, scuole o altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d'interesse storico artistico;
 - f) iniziare l'attività prima delle ore 8.00 e concluderla dopo le ore 19.00.
3. Sono infine interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

Articolo 25

(Imprenditore artigiano: disciplina e divieti)

1. Gli imprenditori artigiani, comunque soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui al precedente articolo 21, ai sensi del presente regolamento si distinguono in:

- a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
- b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.

2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a) l'attività deve essere limitata alla sola vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto e deve aver luogo esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante;
- b) è consentita l'occupazione di suolo pubblico degli spazi antistanti i locali ed i chioschi mediante elementi di arredo urbano non atti a favorire il consumo dei prodotti sul posto ed è vietata qualsiasi occupazione del suolo pubblico mediante tavoli o similari;
- c) all'interno degli esercizi ed in adiacenza ai chioschi, l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98, ma è vietata l'installazione di tavoli o similari atti a favorire il consumo dei prodotti sul posto;
- d) gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità Comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.

3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

- a) l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
- b) gli orari d'esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità Comunale, previo parere delle organizzazioni locali di categoria;

Articolo 26

(Imprenditore agricolo: disciplina)

1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa Statale, Regionale e dagli artt. 13 e 24 del presente regolamento, all'imprenditore agricolo è consentito esercitare la propria attività di vendita in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
3. Oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda, il medesimo può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla stessa a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita all'atto dell'accertamento.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 4 comma 8 del D.Lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del regolamento.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Articolo 27 *مِهَاتِي*

(Mestieri girovagli ed opere dell'ingegno)

1. Chi esercita un mestiere girovago o pone in vendita prodotti del proprio ingegno deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del luogo ove intende svolgerla.
2. L'esercizio delle suddette attività, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'attività di suonatore, cantante e simili, è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

Articolo 28

(Commercio di cose antiche o usate)

1. Ferma la disciplina del D.Lgs. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.
2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che ponga in vendita oggetti antichi ed usati privi di valore o di valore esiguo.
3. È da intendersi di valore esiguo l'oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale fino a euro 50 (cinquanta).

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE

Sezione I: Disposizioni di carattere generale

Articolo 29

(Disciplina della sosta veicolare)

1. Al conducente dei veicoli avente diritto a sostare in corrispondenza dei sottoelencati spazi di sosta è sempre fatto obbligo di esporre, sul vetro parabrezza ed in modo chiaro e ben visibile, il titolo posseduto:
 - a) riservati ai portatori di handicap;
 - b) assegnati a titolo oneroso;
 - c) subordinati al pagamento mediante dispositivo parcometro;
 - d) concessi previa autorizzazione.
2. L'obbligo di cui sopra, si intende ottemperato mediante l'esposizione del solo titolo in originale.

Articolo 30

(Istituzione di limitazioni al traffico ed alla sosta)

1. Le sospensioni della circolazione veicolare su di una strada, su un tratto di essa e le limitazioni alla disciplina della sosta, sono adottate mediante apposita ordinanza emanata dal Comando Polizia Municipale.
2. A chiunque rappresenti un interesse legittimo, è consentito porre in essere i sopradescritti divieti, previa acquisizione di apposita e specifica ordinanza.
3. Il richiedente, che a tale scopo inoltra dettagliata richiesta, è tenuto al ritiro della citata ordinanza almeno 3 giorni prima della sua entrata in vigore.
3. Chiunque violi quanto previsto dal presente articolo ai commi 2° e 3° è punito rispettivamente mediante una sanzione pecuniaria da euro 100 a 500 e da euro 50 ad euro 300.

Articolo 31

(Cortei funebri, processioni e manifestazioni)

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario previsto dal Comando di Polizia Municipale, rispettando le eventuali prescrizioni imposte, la segnaletica stradale e le norme di comune prudenza e diligenza, sino a raggiungere il luogo dove il corteo dovrà essere sciolto.
2. Le processioni e le altre manifestazioni religiose e non, che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale, nel rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comune prudenza e diligenza.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti gli organizzatori ne danno preventiva comunicazione.

TITOLO V

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

(Attività di controllo e ripristino dei luoghi)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento compete alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione delle sanzioni previste per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
3. Nel caso in cui si tratti di proprietà privata e ricorrano i presupposti di cui all'art. 54 del D.L.vo 267/2000, l'Autorità comunale ordina l'esecuzione del ripristino ed in caso di inottemperanza, ferma restando l'applicazione della norma penale, vi provvede d'ufficio a spese degli interessati.
4. L'ordinanza possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di ripristino dei luoghi, con il sequestro amministrativo, ove necessario.
5. Della necessità di dare corso all'esecuzione coattiva viene comunicata notizia al competente Ufficio Comunale per il recupero delle spese da essa derivanti.
6. Avverso i sopracitati provvedimenti è ammesso ricorso alle competenti Autorità Amministrative.

Articolo 33

(Sequestro e custodia)

1. Gli Agenti e gli Ufficiali di P.G. all'atto dell'accertamento della violazione, che potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commetterla, devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689 e dal D.P.R. 22/07/1982 n° 571 così come modificate ed intergrate.
4. Le cose sequestrate saranno depositate presso la depositaria comunale o presso altra sede, con affidamento in custodia.
5. Il relativo verbale di sequestro dovrà essere trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Articolo 34

(Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, di una somma pari al doppio del minimo o al terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
3. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della Legge 689/81 e dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n° 267/00, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme previste.
4. La quantificazione delle sanzioni amministrative è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 35

(Reiterazione, sospensione e revoca)

1. Ai fini della disciplina della reiterazione si applica quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n° 689.
2. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando commesse da soggetti che esercitano la propria attività previa autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza motivata, viene disposta la sospensione per un periodo, determinato in misura fissa di giorni due, dell'attività precedentemente autorizzata.
3. Nei sottoelencati casi è inoltre sempre disposta la revoca dell'autorizzazione, della concessione o degli effetti maturati dalla denuncia di inizio attività:
 - morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in relazione al titolo esercitato;
 - mancato rimborso delle spese dovute per il ripristino di cui all'art. 32 comma 2°;
 - inottemperanza a quanto disposto con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 32 comma 3°;
 - reiterazione specifica della violazione già oggetto di sospensione.
4. Avverso i sopracitati provvedimenti è ammesso ricorso alle competenti Autorità Amministrative.

Articolo 36

(Importi delle sanzioni)

1. Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento, se non diversamente stabilito, sono così determinati:
 - a) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00;
 - b) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00;

- c) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 ad euro 360,00;
- d) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 ad euro 360,00;
- e) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 ad euro 420,00;
- f) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00;
- g) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 ad euro 240,00;
- h) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione II:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00;
- i) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione III:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00;
- j) violazione ai precetti contenuti al Titolo IV, Sezione I:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00;

Articolo 37

(Ricorsi avverso i verbali di accertata violazione)

1. In tutte le ipotesi di violazioni previste è sempre ammesso il ricorso al Sindaco mediante deposito o invio postale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione; in quest'ultimo caso fa fede il timbro postale di partenza.
2. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della Legge 689/81 e dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n° 267/00, compete al Comune la determinazione delle somme corrispondenti.
3. Ai fini della definizione del sopracitato procedimento di impugnazione, si applica quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 108, prot. n° 14784, del 06/11/2002 avente per oggetto "Termini per la conclusione del procedimento nei casi di adozione di ordinanza ingiunzione nelle materie di competenza comunale e/o del Sindaco. Integrazioni alla Delibera n° 98 del 2010/1993"

Articolo 38

(Proventi delle sanzioni: destinazione)

1. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del regolamento.

Articolo 39

(Servizi a domanda individuale)

1. L'Amm.ne Comunale intende avviare servizi a domanda individuale nelle seguenti ipotesi:
 - a) scorte di Polizia Stradale effettuate da personale appartenente al Comando P.M.;
 - b) rilascio copia rilievi di sinistri stradali;
 - c) ogni altra iniziativa che la Giunta comunale potrà ritenere utile alla città;

2. La fruizione dei sopradescritti servizi è subordinata al versamento dei seguenti importi:

- Scorta di Polizia Stradale (tariffa forfetaria per singolo tragitto)	Euro 50.00
- Ristampa fotografica 12 x 15 (cadauna)	Euro 2.00
- Fotocopia rilievo fotografico (per singolo formato A4)	Euro 0.50
- Fotocopia del rapporto di primo intervento <i>fatto e fatto e di seguito</i>	Euro 20.00—
- Fotocopia del rapporto completo (con <u>ristampa fotografie</u> e planimetria in scala)	Euro 60.00 —

I prezzi si in tendono iva inclusa.

3. L'individuazione di eventuali ulteriori servizi, la quantificazione e l'aggiornamento delle tariffe, sono deliberati con provvedimento di Giunta Municipale.

Articolo 40
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il regolamento di Polizia Urbana previgente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 11/09/1950, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti a norma del presente regolamento o con esso incompatibili.

Articolo 41
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione.